

**DISCIPLINA PER IL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI RICONDUCIBILI
ALLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI E DELLE CONNESSE RISORSE UMANE,
STRUMENTALI E FINANZIARIE**

art. 7 c. 4 legge regionale 9 novembre 2015, n. 14

1. Oggetto e finalità

Il presente atto disciplina, a seguito del mancato raggiungimento delle Intese, la riallocazione delle attività e dei servizi riconducibili alle funzioni non fondamentali di cui alla legge regionale 9 novembre 2015, n. 14 così come individuate con D.G.R. n. 616/2015 ed integrate con la D.G.R. n. 212/2016 ed ha ad oggetto il loro trasferimento ed il trasferimento delle connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, tenendo conto della tipologia e del dimensionamento delle attività e funzioni oggetto di riordino.

La presente disciplina tiene conto di tutto quanto riportato nei verbali sottoscritti degli incontri finalizzati alla definizione degli accordi oggetto delle Intese di cui alla citata legge regionale.

2. Termini per il trasferimento

Il trasferimento delle attività e dei servizi, nonché delle connesse risorse e beni strumentali avverrà nei termini previsti dal presente atto per il trasferimento delle risorse umane di cui al successivo punto 3, mentre il trasferimento delle risorse finanziarie avverrà secondo quanto previsto al punto 5 del presente atto.

3. Individuazione delle risorse umane - procedure e termini per il loro trasferimento

Le risorse umane relative alle funzioni oggetto di riordino sono quelle individuate dalle Province a seguito di dichiarazione di soprannumerarietà e riportate nell'allegato A dei verbali sottoscritti - salvo modifiche che si dovessero rendere necessarie, in ogni caso, prima del loro effettivo trasferimento - sia con riferimento al personale da trasferire nei ruoli della Giunta regionale che al personale adibito all'esercizio della funzione non fondamentale "biblioteche, musei e pinacoteche" che, ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 8, comma 1 della L.R. 14/2015, permane in capo alle Province.

L'effettivo trasferimento del personale avverrà a cura delle strutture amministrative competenti di Regione e Provincia, tenendo conto del dettaglio delle mansioni presentato dall'Ente di Area Vasta e secondo le modalità e le condizioni definite nella disciplina generale riportata nell'allegato B ai sottoscritti verbali.

Le procedure per il trasferimento delle risorse umane dovranno concludersi entro il 30/06/2016.

4. Individuazione beni e risorse strumentali procedure e termini per il loro trasferimento

In attuazione di quanto previsto dalla Legge 56/2014 e ss.mm.ii., il personale trasferito presso la Regione migrerà con il corredo della propria postazione di lavoro allo stesso associata negli inventari dell'Ente di provenienza, nonché delle altre risorse strumentali funzionali allo svolgimento dell'attività lavorativa opportunamente individuate in sede di attuazione del presente Atto, senza oneri per la Regione. In ogni caso, si richiama quanto già dichiarato dalle Province per ogni singola funzione nei verbali degli incontri di cui al punto 1 in materia di beni e risorse strumentali. A tal fine, l'Ente di Area Vasta è tenuto a presentare una

formale ricognizione dei beni e delle risorse strumentali.

5. Risorse finanziarie

Al sostegno dei costi riconoscibili relativi alle funzioni oggetto di riordino si provvede mediante le risorse di cui all'art. 10 della L.R. 14/2015, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio.

Ai sensi del comma 2 del suindicato art. 10, come modificato dall'art. 25 comma 7 della L.R. n. 6 del 5 aprile 2016, le risorse del fondo sono destinate in via prioritaria a rimborsare i costi di gestione della funzione Musei e Biblioteche mantenuta in capo alle Province.

Dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni cessano i relativi trasferimenti di risorse finanziarie connesse da parte della Regione.

A decorre dalla stessa data, spettano alla Regione tutte le entrate tributarie, extratributarie e i proventi comunque connessi alle funzioni medesime.

Analogamente, le spese di gestione relative alle funzioni da riallocare in Regione sono sostenute dall'Ente di Area Vasta fino alla data di effettivo trasferimento delle stesse.

Viceversa, le spese di personale per tutte le funzioni oggetto di riordino, nonché le spese di gestione relative alla funzione mantenuta in capo agli Enti di Area Vasta saranno rimborsate dalla Regione a decorrere dal 1 gennaio 2016.

I costi di gestione relativi alla funzione Musei e Biblioteche, comunicati dagli Enti di Area Vasta con note, agli atti, a riscontro delle richieste della competente Direzione Regionale, la cui sostenibilità e riconoscibilità potrà avvenire entro i limiti dello stanziamento di cui all'art. 10 co.2 della L.R. 14/2015 e tenendo conto di eventuali entrate connesse, dovranno essere rimborsati, in ogni caso, previa rendicontazione di spesa dal 1 gennaio 2016. Per tale funzione, altresì, ogni mutamento relativo alla dotazione di personale e relativi costi deve essere segnalato alla Regione, che si riserva una propria valutazione, fermo restando che il costo corrispondente al personale indicato nell'allegato A ai verbali rappresenta un tetto massimo di spesa. Analogamente, i costi di gestione comunicati e riconosciuti in sede di attuazione del presente Atto rappresentano un tetto massimo di spesa e ogni mutamento relativo agli stessi deve essere preventivamente segnalato alla Regione, che si riserva una propria valutazione. Relativamente a tale funzione, la Regione si riserva, altresì, di attivare processi di razionalizzazione delle attività e ristrutturazione dei servizi erogati, finalizzati alla ottimizzazione e contenimento dei relativi costi.

Regione ed Ente di Area Vasta individuano, in sede di attuazione dell'Intesa, previa ricognizione:

- i trasferimenti erogati alle Province dalla Regione per le funzioni riallocate alla Regione;
- le entrate tributarie, extra-tributarie e dei proventi connessi allo svolgimento delle funzioni riallocate alla Regione;
- i costi di gestione delle attività/servizi.

Per le attività riallocate in Regione e finanziate anche con risorse di bilancio dell'Ente di Area Vasta, il trasferimento della titolarità nella gestione del servizio determina il conseguente accollo dei costi di tipo organizzativo/di funzionamento (es., spese di personale), mentre non modifica il quadro della disciplina che è alla base della previsione del cofinanziamento provinciale dei costi direttamente connessi all'erogazione del servizio o attività, disciplina che, pertanto, non viene modificata dal presente Atto. In tal senso, se la spesa per l'erogazione di un servizio risulta garantita anche con il contributo dell'Ente di Area Vasta, tale contributo rimane nella sua titolarità.

6. Procedimenti, opere e progetti e relativi rapporti attivi e passivi - procedure e termini per il loro trasferimento

Le rispettive strutture amministrative di Regione e Provincia competenti per ogni funzione - in sede di attuazione del presente Atto e del relativo trasferimento delle attività - stabiliranno quali dei procedimenti in corso, ricogniti dall'Ente di Area Vasta, saranno lasciati

nella titolarità dello stesso fino alla loro definizione, fissando modalità e tempi di conclusione degli stessi. In tal caso, il personale opportunamente individuato per il completamento di tali procedimenti e transitato nei ruoli regionali, presterà la propria attività lavorativa presso l'amministrazione di Area Vasta per tutta la durata degli stessi, previo apposito provvedimento della Direzione regionale delle Risorse Umane.

La medesima disciplina prevista per i procedimenti si applica anche per la realizzazione di opere e progetti e attività finanziati con fondi nazionali e/o comunitari.

A tal fine, l'Ente di Area Vasta presenta una formale ricognizione.

7. Principio di leale collaborazione

Regione ed Ente di Area Vasta danno attuazione al presente Atto ispirandosi, nel proprio operato, ad una efficace e leale collaborazione, con particolare riferimento alla disciplina normativa ed amministrativa, nazionale e regionale, relativa alla individuazione dei beni e delle risorse umane e strumentali.

8. Norma finale

Regione ed Ente di Area Vasta danno attuazione al presente Atto attraverso le rispettive strutture amministrative competenti *ratione materiae*, nel rispetto dei tempi previsti dal presente Atto, nonché nell'osservanza della vigente normativa e dei principi di cui alla legge regionale n. 14/2015.